



COMUNE DI NULE

PROVINCIA DI SASSARI

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO DEI TRIBUTI LOCALI

(Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 08 del 30/03/2019)

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1. Oggetto del regolamento
- Art. 2. Scopo ed efficacia del regolamento

TITOLO II

MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO

- Art. 3. Entrate per le quali è applicabile il ravvedimento operoso
- Art. 4. Comunicazione di applicazione del ravvedimento operoso
- Art. 5. Violazioni sanabili con il ravvedimento operoso
- Art. 6. Misura delle sanzioni ridotte
- Art. 7. Calcolo del ravvedimento operoso

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 8. Norme finali

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità per l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso introdotto dall'art. 13, del D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e s.m.i.
2. Le disposizioni che seguono attengono alle procedure ed alle modalità per la gestione del predetto strumento con le finalità di ridurre il contenzioso, nell'intento di promuovere un rapporto di compliance tra ente impositore e contribuente, improntato al principio di collaborazione e buona fede.

Art. 2 Scopo ed efficacia del regolamento

1. Il regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni, in conformità all'art. 53 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 466 nonché nel rispetto dell'art. 3 e dell'art. 7 del D.lgs. 267 del 18 agosto 2000, e di ogni altra disposizione normativa di riferimento.
2. La presente disciplina è applicata nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti, con obiettivi di equità, efficacia, economicità e trasparenza nell'attività amministrativa, nello spirito di tutela di affidamento, al fine di agevolare la riscossione delle entrate comunali.

3. L'attività di controllo in capo all'ente locale, deve pertanto avvenire in conformità ai principi sanciti dalla Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente), nell'ottica della cosiddetta tax compliance, ossia dell'adempimento spontaneo da parte del contribuente.
4. Restano salve le norme contenute nei regolamenti dell'ente, siano essi di carattere tributario o meno.

TITOLO II

MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO

Art. 3. Entrate per le quali è applicabile il ravvedimento operoso

1. L'istituto del ravvedimento operoso, disciplinato dal presente regolamento, può essere applicato alle seguenti entrate comunali:
 - a) Imposta Municipale Propria (IMU)
 - b) Tassa sui Rifiuti (TARI)
2. Non può essere adottato il ravvedimento operoso nel caso in cui il competente ufficio tributi abbia già provveduto alla notifica dell'atto con cui viene accertata la violazione da parte del contribuente.

Art. 4 Comunicazione di applicazione del ravvedimento operoso

1. Il contribuente che intende avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso, deve darne formale comunicazione all'ufficio tributi, presentando apposita istanza.
2. Per le entrate in autoliquidazione il contribuente deve indicare i conteggi eseguiti per la determinazione dell'ammontare versato.
3. Per le entrate per le quali il contribuente non è in grado di determinare l'importo da versare, il conteggio viene effettuato dall'ufficio tributi su apposita istanza del contribuente.

Art. 5. Violazioni sanabili con il ravvedimento operoso

1. L'istituto del ravvedimento operoso può essere adottato per:
 - a) Violazioni derivanti da omessi versamenti;
 - b) Violazioni relative a parziali versamenti;
 - c) Violazioni per omessa presentazione della dichiarazione.
2. La violazione per omessa presentazione della dichiarazione è sottoposta alla seguente previsione:
 - a) Invio della denuncia tardiva, con cui si sana la violazione, entro 90 giorni dal termine ultimo previsto dalla normativa vigente in ordine alla presentazione della dichiarazione;
 - b) Le denunce pervenute oltre i predetti 90 giorni sono considerate omesse.

Art. 6. Misura delle sanzioni ridotte

1. L'applicazione del ravvedimento operoso consente la riduzione della sanzione nella misura che viene sotto specificata a seconda delle diverse fattispecie:
 - ✓ **Ravvedimento sprint**
 - Per omesso/tardivo versamento sanato nei primi 14 giorni successivi alla data di scadenza, la sanzione è ridotta di un trentesimo (1/30) per ogni giorno di ritardo, vale a dire nella misura dello 0,1% per ogni giorno di ritardo
 - ✓ **Ravvedimento breve**
 - Per omesso/tardivo versamento sanato dal quindicesimo giorno e fino al trentesimo successivo alla data di scadenza, la sanzione è ridotta di un ventesimo (1/20), pari all'1,5% dell'imposta
 - ✓ **Ravvedimento medio**

- Per omesso/tardivo versamento sanato dal trentunesimo giorno e fino al novantesimo successivo alla data di scadenza, la sanzione è ridotta di un diciottesimo (1/18), pari all' 1,67% dell'imposta
- ✓ **Ravvedimento lungo**
 - Per omesso/tardivo versamento sanato successivamente al novantesimo giorno e fino ad un anno dal versamento omesso, la sanzione è ridotta ad un ottavo (1/8), pari all' 3,75% dell'imposta
- ✓ **Ravvedimento entro due anni**
 - Per omesso/tardivo versamento eseguito entro due anni dall'omissione o dall'errore, la sanzione è ridotta ad un sesto (1/7), pari all' 4,29 % dell'imposta
- ✓ **Ravvedimento oltre i due anni e fino ai cinque**
 - Per omesso/tardivo versamento eseguito dopo due anni e comunque entro i cinque dall'omissione o dall'errore, la sanzione è ridotta ad un sesto (1/6), pari all' 5,00 % dell'imposta
- ✓ **Ravvedimento per omessa presentazione della dichiarazione**
 - L'omessa presentazione della dichiarazione, a cui non si accompagna un omesso/tardivo versamento, può essere sanata con il versamento di una sanzione ridotta pari al 10% del minimo della sanzione edittale

Art. 7. Calcolo del ravvedimento operoso

1. La somma che il contribuente deve versare, al fine di sanare la propria posizione è determinata sommando fra loro i seguenti importi:
 - a) La somma omessa
 - b) L'importo della sanzione, determinata sulla scorta del precedente articolo 6
 - c) Gli interessi maturati giorno per giorno, calcolati sul tasso di interesse legale annuo
2. Le tre componenti sopra indicate vanno versate contestualmente.

TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI

Art. 8. Norme finali

1. Per quanto non espressamente previsto nelle disposizioni regolamentari, si applicano le disposizioni di legge vigenti, disciplinanti le diverse materie oggetto del presente atto.
2. Le eventuali modifiche della misura della sanzione per le fattispecie disciplinate dal presente regolamento, si considerano automaticamente aggiornate.